



COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764

c.f. 80020560829 – p.i. 00744660820

e-mail: sindaco.torretta@libero.it

PROT. 14035 del 28.10.2016

ORDINANZA SINDACALE N.83 DEL 28/10/2016

**ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA TEMPORANEO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI RACCOLTI CON IL
METODO DOMICILIARE (CD. "PORTA A PORTA") - UTENZE DOMESTICHE E
NON DOMESTICHE**

IL SINDACO

PREMESSO :

Che con Deliberazione della G. M. n. 60 del 04/05/2005 si è preso atto del nuovo piano d'ambito e del piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale, della Società Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.;

Che in data 09/03/05 sono stati sottoscritti il protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea o definitiva del personale, il contratto d'uso dei mezzi e delle attrezzature ed il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti del territorio Comunale tra il Comune di Torretta e la Società "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.";

Che con nota prot. n.514 del 09/06/2005 pervenuta al Comune il 10/06/2005 al prot. n.6789, la Società Servizi Comunali Integrati ha comunicato l'avvio operativo del servizio con decorrenza 13/06/2005;

Che il servizio è stato regolarmente avviato il 13/06/2005;

Che la "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione" gestisce il servizio integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale PA1 di cui fanno parte, i Comuni di Cinisi, Partinico, Trappeto, Terrasini, Borgetto, Isola delle Femmine, Giardinello, Torretta, Montelepre, Capaci, Carini e la Provincia Regionale di Palermo;

- **Che** con ordinanza n. 8/rif. del 27.09.2013 il Presidente della Regione, in considerazione della cessazione della gestione della società d'ambito in data 30 settembre 2013 e del mancato completamento delle procedure per l'individuazione da parte degli enti locali dei nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha adottato misure provvisorie per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, individuando commissari straordinari per garantire la continuità del servizio;

- **Che** in base all'art.3 dell'ordinanza presidenziale, nel caso di gestione diretta del servizio (come nel caso dell'ATO PA n.1 gestito dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a.), il commissario straordinario garantisce la continuità del servizio "in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio dell'ATO", e per far ciò si avvale della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature, e degli impianti attualmente utilizzati o gestite dalla società d'ambito;

-**Che** gli effetti dell' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/Rif del 27/09/2013, sono stati prorogati con diverse ordinanze e sono tutt'ora valide;

Che con l'Ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;

Che la suddetta ordinanza obbliga tra l'altro i sindaci dei Comuni ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti nel proprio territorio;

Vista la nota prot.137 del 17/06/2016 con la quale il Commissario straordinario dell'ATOPA1 Dott.Giuseppe Terranova ha segnalato che secondo l'ordinanza n.05Rif del 07 giugno 2016 è urgente attivare ogni iniziativa volta a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo,il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

Che il Comune di Torretta ha già approvato il Piano d'intervento in attuazione dell'art.5 comma 2 ter della LR n.9/2010.Il suddetto Piano è stato anche approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n.502 del 22/04/2015 approvato dal Consiglio Comunale, unitamente al Capitolato e quadro Economico, con deliberazione n.59 del 16/12/2015 e tutti gli atti di gara sono stati trasmessi all'UREGA in data 14/7/2016 nota prot. 8715 per l'individuazione del soggetto che dovrà gestire il servizio per anni sette.

Che i rifiuti costituiscono ormai una continua emergenza, sia a causa delle crescenti quantità prodotte, sia e soprattutto per i costi dovuti per lo smaltimento finale;

Che le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero del materiale;

Che il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art.198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare la Parte IV relativa alla Gestione dei Rifiuti;

VISTO il D. lgs. 151/2005 e successive modifiche,in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,nonché allo smaltimento dei rifiuti(RAEE);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela dei Territorio del 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla **disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**, come previsto dall'art 183, comma 1, lettera cc) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

Vista la relazione redatta dal Responsabile Servizi Ambientali con la quale si elencano tutti gli indirizzi progettuali per la realizzazione e l'adeguamento di un Centro Comunale di Raccolta così come previsto dal DM 8 Aprile 2008 e successive modifiche;

Preso atto che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito,debitamente recintato,munito di idonei contenitori per la raccolta;

Dato Atto che il Centro Temporaneo di Raccolta Comunale ha,dunque una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

PREMESSO che il Sindaco con la nota prot. disponeva, con decorrenza immediata, che il Responsabile del Settore Ambiente attivasse sul territorio comunale un Centro Comunali di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Che con la nota prot.9708 del 9/8/2016 il Responsabile Servizi ATO in riscontro alla nota sopra citata indicava come luogo adatto per l'istituzione del CCR Temporaneo l'area di Largo degli Oleandri già adibito a deposito mezzi N.U.e di proprietà di questo Ente;

ATTESO che tale centro temporaneo di raccolta verrà realizzato secondo le disposizioni vigenti in materia e secondo le linee guida predisposte dall'ATO PA1 ed è provvisorio , nelle more della realizzazione del CCR definitivo dell'ARO denominato "ARO TORRETTA";

VALUTATO che con riferimento all'applicazione della nuova normativa di cui al DM 08/04/2008 il suddetto centro debba necessariamente ottenere l'espressa approvazione/autorizzazione sindacale prevista;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

CONSIDERATO che è necessario incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani sul territorio comunale;

PRESO ATTO che è indispensabile ed economicamente conveniente, depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta;

DATO ATTO che il Centro Temporaneo di Raccolta Comunale ha, dunque, una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico:

CONSIDERATO

che, nelle more della realizzazione del C.C.R. definitivo, il Comune di Torretta deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n.05/RIF del 07 giugno 2016 la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. lgs 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 del D. Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso in specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro di raccolta previsto nel piano di intervento dell'ARO TORRETTA;

che nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, **fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;**

- che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;

- che il Comune, socio dell'ATO PA1, gestirà la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati come previsto dal piano d'intervento dell'ARO, nonché le attività di nettezza urbana e che nell'ambito della attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato previdente, quale parte rilevante e sostanziale, anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso il Centro Temporaneo Comunale di raccolta differenziata nell'area sita in Largo degli Oleandri ex autoparco comunale;

- che l'area attrezzata è pertanto attualmente parte integrante e imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;

- che la messa in funzione di tale Centro di Raccolta temporaneo è ritenuta da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale e pertanto non interrompibile;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/06 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO CHE, in particolare, il contenuto derogatorio della succinta ordinanza si concretizza nella parziale e temporaneamente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 8 aprile 2008 tale da consentire il protrarsi in attività del Centro di Raccolta temporaneo sino al termine della realizzazione di un centro di raccolta definitivo (Isola Ecologica).

Visto l'art 198 del D. Lgs. 03/04/2006 a 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 181 del D). Lgs. 03/04/2006 a 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che 'ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero...

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

Visti gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 a .152 e ss.mm.ii. che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visti il D. Lgs. 16/01/2008 n. 4 che modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 e il D. Lgs. 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

Visto l'art 191 del D. lgs. 03/04/2006 n 152 (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);

Visti, altresì, gli art. 50 e 54 del D.lgvo. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

Visti gli art. 177-178-182 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale n°9/2010

Visto l'Ord. 05/Rif del 07/06/2016 ed in particolare l'art. 8 (attività straordinarie per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata);

Visto il D.A. n°1201 del 30/07/2015;

Ritenuto indispensabile procedere all'attuazione di tutte quelle attività ed iniziative volte ad evitare ulteriori aggravii economici per la cittadinanza, in termini di maggiorazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, a seguito di mancato raggiungimento di percentuali minime di R.D. dall'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif/2016,

Ritenuto di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta temporaneo consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

con i poteri di cui all'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. 152/2006.

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per la relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dello ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 08/04/2008 e successive modifiche:

1. l'attivazione delle attività del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in Largo degli Oleandri ex autoparco del comune di Torretta per una durata di mesi sei (6) ovvero fino alla realizzazione di un Centro di raccolta comunale definitivo, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n 152;

Di utilizzare, nella fase start-up del realizzando Centro di Raccolta Comunale, per il conferimento dei seguenti rifiuti:

150101 imballaggi in Cartone

150102 imballaggi in Plastica

150104 imballaggi in metallo

150107 imballaggi in Vetro

200101 carta e cartone

200307 rifiuti ingombranti

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200201 rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

200123 apparecchiature fuori uso contenente clorofluorocarburi

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenente sostanze pericolose

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135

200121 tubi fluorescenti e altri rifiuti contenente mercurio

che altre tipologie, potranno aggiungersi dopo la prima fase, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza.

2. che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti presso il suddetto Centro temporaneo di Raccolta, sarà a carico della Servizi Comunali Integrati R.S.U. SpA ATO PA1 di cui il comune è socio;

3. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale e sul sito internet comunale.

Altresi,

AVVERTE

1. che la Polizia Municipale è incaricata del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza;
2. che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla cittadinanza;
3. che il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, al quale viene trasmessa copia della presente ordinanza, è incaricato di dare attuazione alla stessa;
4. Trasmettere la presente ordinanza anche Via Pec ciascuno per le proprie competenze a:

Presidente del Consiglio dei Ministri; pec: protocollodfp@mailbox.governo.it

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; pec matt@pec.minambiente.it

Ministro della Salute; pec seggen@postacert.sanita.it

Presidente della Regione Sicilia Pec presidente @certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità; dipartimentoacqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Prefetto di Palermo pec: protocollo.prefpa@pec.interno.it

Commissario Straordinario ATOP A1; scirsu@pec.servizicomunalispa.it

Dipartimento di prevenzione-Area Dipartimentale Igiene e salute pubblica-Unità operativa n.8-Carini;

Stazione Carabinieri di Torretta; pec tpa23190@pec.carabinieri.it

Ufficio Polizia Municipale Torretta; poliziamunicipale@pec.comune.torretta.pa.it


Responsabile Settore Tecnico Torretta; settore.tecnico@pec.comune.torretta.pa.it

Responsabile settore Finanziario Torretta; settore.finanziario@pec.comune.torretta.pa.it

SRR Palermo Area Metropolitana;

5. Dispone altresì che la presente venga pubblicata all'albo pretorio on – line del sito istituzionale di questo comune, nelle forme di rito.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data;



Il Sindaco

Dr. Salvatore Gambino